INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Art. 1-bis

Disposizioni sulle gestioni aeroportuali

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

Versione in vigore dal 23 giugno 2005, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile
Estremi	Decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-nel-settore-dell-aviazione-civile/art-1-bis-disposizioni-sulle-gestioni-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

aeroportuali